



**Comunicato Ufficiale**  
N. 124

**Del**  
12 febbraio 2026

## **A) RISULTATI DI GARE**

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

### **COPPA ITALIA FRECCIAROSSA**

#### **Gare del 4-5-10-11 febbraio 2026 – Quarti di finale**

Atalanta-Juventus 3-0  
Bologna-Lazio 2-5 dopo tiri di rigore  
Inter-Torino 2-1  
Napoli-Como 7-8 dopo tiri di rigore

## **B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 12 febbraio 2026, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

"" " **N. 62**

### **COPPA ITALIA FRECCIAROSSA**

#### **Gare del 4-5-10-11 febbraio 2026 – Quarti di finale**

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

124/373



FRECCIAROSSA



FANINI



iliad



BANCOMAT



Haier

boos



## **a) SOCIETÀ**

### ***Il Giudice Sportivo,***

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei quarti di finale i sostenitori delle Società **Atalanta, Bologna, Juventus e Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

### **delibera**

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

\*\*\*\*\*

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una bottiglietta di plastica ed una lattina sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **ATALANTA** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

## **b) CALCIATORI**

### **PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

#### **AMMONIZIONE**

#### **PRIMA SANZIONE**

**CASTRO Santiago Thomas** (Bologna)  
**ELMAS Eljif** (Napoli)  
**ESPOSITO Francesco Pio** (Inter)  
**GILA FUENTES Mario** (Lazio)  
**KAMATE Issiaka** (Inter)  
**MARIPAN LOAYZA Guillermo Alfonso** (Torino)  
**MIRANDA GONZALEZ Juan** (Bologna)  
**RAMON NAVEROS Jacobo** (Como)  
**ROBERTO CARNICER Sergi** (Como)

**SUČIĆ Petar** (Inter)  
**VARELA TAVARES Nuno Albertino** (Lazio)  
**VITIK Martin** (Bologna)

Il Giudice Sportivo: *prof. avv. Alessandro Zampone*

” ” ”

-----

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 12 FEBBRAIO 2026

IL PRESIDENTE  
*Ezio Simonelli*